I REATI CULTURALMENTE MOTIVATI: LA RILEVANZA DI ATTENUANTI CULTURALI IN GIUDIZIO

1. Considerazioni introduttive
2. Definizione dottrinale e le sotto-categorie criminologiche di “reato culturalmente motivato”
3. Alcune significative variabili
4. La sentenza Cass. n. 29613/2018
5. I reati culturalmente motivati tra *assimilazionismo* e *relativismo* *multiculturale*
6. Reato “religiosamente orientato” e rilevanza di attenuanti religiose in giudizio
7. Considerazioni finali
8. Considerazioni introduttive. Immigrazione e reati “culturalmente motivati”.

Il fenomeno delle migrazioni di massa ha da sempre posto problemi alla criminologia e alle scienze penali in genere. A fronte di un mondo sempre più globalizzato ed interconnesso, individui e gruppi chiedono di esercitare il diritto ad avere una propria cultura, quindi ad esser rispettati nella loro diversità culturale.

In effetti, quando gli immigrati lasciano il loro paese d’origine, quando l’albanese, il marocchino, il romeno, il cinese, l’egiziano arriva in Italia, si porta dietro, nel suo bagaglio, anche la sua cultura d’origine: un bagaglio che nessuno può sequestrargli alla frontiera.

La dottrina penalistica, da poco più di un decennio, ha cominciato a tematizzare le problematiche poste da tali situazioni di conflitto normo culturale, coniando la formula «reato culturalmente motivato”.

Ci si interroga su come debba reagire l’ordinamento penale interno, e cioè se si deve considerare il motivo culturale che ha spinto l’immigrato a commettere il reato, riservando allo stesso un trattamento sanzionatorio particolare, oppure considerare il comportamento criminoso in modo indifferente?

1. Definizione dottrinale e le sotto-categorie criminologiche di “reato culturalmente motivato”.

Per «**reato culturalmente motivato**» si intende un comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad una cultura di minoranza, che è considerato reato dall’ordinamento giuridico della cultura dominante. Questo stesso comportamento, tuttavia, è valutato con minor rigore, o accettato come comportamento normale, o addirittura incoraggiato all’interno del suo gruppo culturale d’origine.

Calata nella concreta dinamica processuale, tale definizione potrebbe coprire tutti quei fatti di reato rispetto ai quali l’imputato chiede (o il giudice ritiene comunque opportuna) una estensione della cognizione processuale anche al suo background culturale, affinché il giudice possa addivenire ad una più corretta ricostruzione dei fatti e, quindi, nelle aspettative dell’imputato, ad una decisione a lui più favorevole.

I reati culturalmente motivati (RCM), quindi, discriminano le norme in base alla positività e all’efficacia: positiva e valida la regola statuale, efficace ed invalida la consuetudine, più o meno fabulata.

Ma di fronte ad un reato culturalmente motivato, commesso dall’immigrato, come deve reagire il diritto penale? Il diritto penale deve conferire un qualche rilievo alla sua cultura d’origine, alla situazione di conflitto normo culturale che ha fatto da sfondo alla commissione del reato? Deve concedere quella che, con la terminologia della dottrina nordamericana, potremmo chiamare una *cultural defense*? Oppure il diritto penale deve rimanere assolutamente indifferente alla motivazione culturale? O addirittura considerarla quale elemento aggravatore? A parte poi l’ulteriore quesito, relativo al come si prova in giudizio la diversa cultura e il suo influsso sul comportamento del reo.

Non può essere fornita una risposta unitaria e generale per tutti i casi di reato culturalmente motivato.

Dalle numerose pronunce dei giudici e della Cassazione, si evince che nella maggior parte dei casi si tratta di reati di sangue, commessi per difendere l’onore, e di violenze in famiglia. Spesso il motivo della violenza risiede nella punizione dei soggetti che si ribellano alle regole tradizionali e nell’imposizione di matrimoni combinati.

Per RCM, dunque, si possono intendere:

* **omicidi, lesioni personali e maltrattamenti commessi in contesto familiare,** dal genitore, dal marito, dal capofamiglia che, in virtù della sua cultura d’origine, si ritiene depositario, nei confronti degli altri membri della famiglia, di poteri e prerogative, da tempo non più riconosciutigli dalla cultura e dalla legge italiana;

 **Cass. pen., sez. VI, n. 12089/2012**, nega qualsiasi rilievo alla motivazione culturale del padre marocchino che sottoponeva a ripetute vessazioni la figlia minore;

**Cass. pen., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 10906**, con cui, per contro, la Corte riconosce ai genitori, di origine tunisina, imputati di maltrattamenti ai danni del figlio maggiorenne, le attenuanti generiche, prendendo atto che la loro cultura d’origine non ha consentito loro di rendersi conto dell’inadeguatezza del loro comportamento a fronteggiare la patologia comportamentale del figlio, quale iperattività e disturbo dell’attenzione;

* **omicidi e lesioni a difesa dell’onore**, che scaturiscono da un esasperato concetto dell’onore familiare o di gruppo, il quale può spingere a vendicare ‘col sangue’ l’uccisione di un membro della propria famiglia o del proprio gruppo (c.d. “vendette di sangue”); altre volte, invece, viene in rilievo il concetto di onore sessuale, offeso da una relazione adulterina o da altra condotta ritenuta riprovevole; né mancano, infine, ipotesi in cui gravi fatti di sangue sono commessi per ristabilire la propria autostima, offesa da uno “smacco” ritenuto intollerabile in base ai parametri culturali d’origine;

**Cass. pen., n. 51059/2013**, la Corte esclude l’aggravante dei futili motivi a carico di un padre egiziano di fede musulmana, che aveva tentato di soffocare la figlia, essendosi sentito disonorato dal suo comportamento, giacché la stessa aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata, e inoltre con un giovane di fede religiosa diversa;

* **reati di riduzione in schiavitù a danno di minori,** commessi da soggetti che invocano a propria scusa e/o giustificazione le loro ataviche consuetudini concernenti i rapporti adulti-minori;
* **reati sessuali**, le cui vittime sono ragazze minorenni che nella cultura d’origine dell’imputato non godono di una particolare protezione in ragione dell’età, nella supposizione di una loro maturità psico-fisica precocemente raggiunta, o che risultano legate all’imputato da un cd. “matrimonio precoce”, celebrato secondo la legge o le consuetudini del gruppo d’origine; altre volte, vittime di questi reati sessuali sono donne adulte alle quali la cultura dell’imputato – per il solo fatto di essere mogli o, *tout court,* persone di sesso femminile – non riconosce una piena libertà di autodeterminazione in ambito sessuale; altre volte ancora, vittime sono bambini (sia maschi che femmine) in tenera età, che ricevono carezze, palpeggiamenti, baci nelle parti intime quali asserite espressioni di affetto genitoriale o manifestazioni di buon augurio e prosperità;

**Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2017, n. 53135,** con cui si conferma la condanna dell’imputato (sia pur ad una pena molto mite, anche grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche) per il delitto di atti sessuali con minorenne a danno di una minore di sedici anni consenziente (art. 609 quater comma 1 n. 2 c.p.): la ragazza conviveva *more uxorio* con l’autore in virtù di un matrimonio celebrato con rito rom. In tema di atti sessuali con minorenne, l’integrazione del reato ex art. 609 quater comma 1 n. 2, rileva a prescindere dall’abuso di una posizione dominante o autorevole sul convivente minore di anni 16, elemento invece richiesto nel caso di soggetto passivo ultrasedicenne;

**Cass. pen., sez. III, n. 29613/2018**, La Cassazione torna sui reati c.d. culturalmente motivati, questione relativa ad un padre albanese che compiva ripetutamente atti sessuali sul figlioletto di soli cinque anni (palpeggiamenti nelle parti intime e ‘succhiotti’ al pene) per poi difendersi, in sede processuale, invocando asserite, ma non dimostrate, usanze tradizionali che riconnetterebbero tali comportamenti solo ad una manifestazione di affetto e buon augurio;

* **mutilazioni o lesioni genitali femminili** e **circoncisioni** **maschili** rituali, suggerite, ammesse o addirittura imposte dalle convenzioni sociali, dalle regole religiose o dalle tradizioni tribali del gruppo culturale d’origine;
* **violazioni dei diritti dell’infanzia**, come nel caso dell’avviamento precoce dei minori al lavoro o all’accattonaggio, o del rifiuto dei genitori di mandare i figli a scuola a causa di riserve di tipo religioso-culturale rispetto alla scuola cui questi sono stati assegnati, o circa la ripartizione dei compiti educativi tra famiglia e collettività;
* infine, reati concernenti **l’abbigliamento rituale**, riguardanti casi in cui l’usanza tradizionale di portare un indumento (ad esempio, il burqa delle donne musulmane), o un amuleto simbolico (ad esempio, il *kirpan* degli indiani *sikh*) è stata vagliata alla luce della sua possibile rilevanza penale rispetto ad alcune figure di reato poste a tutela della sicurezza pubblica.
1. Alcune significative variabili.

Prendendo in considerazione i singoli casi concreti di reati “culturalmente orientati”, seppur accomunati dalla matrice culturale del comportamento tenuto dall’imputato, tra loro possono differenziarsi in forza di almeno tre variabili, quali il **livello di offensività del fatto commesso**, la **natura della norma culturale osservata** e la **biografia del soggetto agente,** ossia il suo grado di integrazione nella cultura del paese d’arrivo e reciprocamente il suo grado di perdurante adesione alla cultura d’origine. Dette valutazioni sono essenziali per comprendere se la condotta possa essere giustificata o meno.

Si potrebbe trattare di una sorta di “test culturale”, vale a dire di una procedura standardizzata di accertamento di determinati requisiti, la quale potrebbe aiutare i giudici stessi ad elaborare una motivazione della sentenza, più articolata e meglio argomentata, in punto di “motivazione culturale”.

Per quanto concerne la prima variabile, ossia il **livello di offensività del fatto commesso,** livello risultante dal bene giuridico offeso, dal suo rango, dalla sua eventuale titolarità in capo ad una vittima determinata, nonché dal grado di offesa da esso subito. Questo per dire, che non si possono mettere sul medesimo piano, tanto gravissimi delitti di sangue quanto fatti bagatellari di natura contravvenzionale;

La seconda variabile riguarda la **natura della norma culturale** in adesione alla quale è stato commesso il reato.

In primo luogo, potrebbe risultare utile accertare se tale norma sia qualificabile anche in termini di norma religiosa, perchè in tal caso troverebbero applicazione gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali già collaudati in tema di esercizio del diritto di libertà religiosa;

in secondo luogo, sarebbe opportuno verificare se tale norma culturale trovi riscontro anche in una corrispondente norma di diritto positivo, vigente nell’ordinamento giuridico del Paese di provenienza dell’immigrato (eventuale coincidenza può assumere particolare rilievo in sede di accertamento dell’antigiuridicità e della colpevolezza);

in terzo luogo, occorrerebbe interrogarsi sul grado di vincolatività di tale norma all’interno dello stesso gruppo culturale cui appartiene l’immigrato-imputato, in quanto essa potrebbe limitarsi a suggerire il compimento di una determinata pratica (es. poligamia tra i musulmani), o imporla con un elevato grado di cogenza e con un potente apparato di sanzioni (ad esempio come avviene in alcune comunità, per le pratiche di circoncisione maschile e femminile). Per altro verso, potrebbe trattarsi di una norma culturale rispettata in modo omogeneo da (quasi) tutti i membri del gruppo culturale cui appartiene l’imputato o, per contro, desueta o addirittura contestata da ampie fasce di persone appartenenti a tale gruppo.

La terza variabile riguarda la **biografia del soggetto agente**, in quanto potrebbe trattarsi, infatti, di un immigrato che, al di là del tempo di permanenza nel nuovo Paese, non ha ancora avuto alcuna significativa occasione di socializzazione in tale Paese o, per contro, di un immigrato ben integrato, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti della sua vita pubblica, e magari anche privata. È evidente, infatti, che la credibilità della “difesa culturale”, e le *chances* di una sua rilevanza pro reo, risultano inversamente proporzionali al grado di integrazione dell’imputato nella cultura del Paese, di fronte ai cui giudici è chiamato a rispondere del fatto commesso.

Profilo altamente problematico dei reati in esame resta quello della prova: essendo che le culture sono in continua evoluzione e contaminazione, in tal senso si potrebbe pensare al ricorso a perizie o consulenze “culturali”, oppure all’acquisizione di testimonianze di “esperti culturali”. Una volta superato l’ostacolo dell’acquisizione di una corretta conoscenza sulla prassi culturale, invocata dall’imputato, rimane il compito, gravante sul giudice, di verificare se l’imputato abbia effettivamente agito in adesione a tale prassi culturale e non piuttosto seguendo la propria indole o dando sfogo alle proprie passioni o emozioni.

1. **La sentenza Cass. n. 29613/2018**

Come la recente, e ben argomentata sentenza della Cassazione n. 29613/2018 conferma, di queste tre variabili è, in teoria, possibile tenerne adeguatamente conto, attraverso norme e istituti già presenti nella legislazione vigente, e in qualche modo permeabili, “sensibili” al fattore culturale, attraverso cui si potrebbe conferire, se del caso, adeguata rilevanza alla motivazione culturale, che ha spinto l’immigrato alla commissione del reato.

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in esame, è quello di un padre che, unitamente alla madre consapevole, in più occasioni accarezzava, baciava e metteva in bocca l’organo sessuale del figlio di cinque anni.

I giudici di legittimità sono stati chiamati a decidere, se tale condotta integrasse gli estremi del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. laddove, come in tal caso, i genitori imputati abbiano riferito che, in alcune zone rurali dell’Albania, loro Paese d’origine, sia diffusa la pratica tradizionale di accarezzare le parti intime del figlio maschio in quanto espressione di un augurio di prosperità.

L’ uomo era stato assolto dal **delitto di violenza sessuale**, nei due gradi di giudizio; rinviata a giudizio anche la moglie convivente, consapevole delle condotte delittuose perpetrate dal coniuge. In particolare, gli imputati sono stati tratti in giudizio l’uno per i fatti di cui agli artt. 81 e 609 bis cp e 609 ter cp, perchè in più occasioni, abusando della sua autorità di padre, del divario di età e della condizione di immaturità del figlio minore QA, con violenza, consistita nell’abbassargli repentinamente i pantaloni, lo costringeva a compiere e subire atti sessuali, quali palpeggiamenti nelle parti intime e rapporti orali; l’altra per violazione degli artt. 40, 81 e 609 bis cp, e art. 609 ter cp, poiché investita dell’obbligo giuridico di evitare i gravi abusi perpetrati ai danni del figlio, non interveniva per bloccarne la commissione, pur essendone a conoscenza, e poiché in violazione dell’art. 612 cp. minacciava in strada l’ex insegnante del figlio che, assieme ad altra insegnante, aveva segnalato gli abusi subiti dal minore.

Il bimbo infatti, pur in termini giocosi, aveva riferito di tali esperienze alle sue insegnanti. In un’occasione raccontava che il padre “mi ciuccia il pisellino come un biberon”, mentre simulava il gesto mettendosi in bocca un cucchiaino e “facendo su e giù” con lo stesso. I fatti risultavano, inoltre, riscontrati grazie ai filmati audiovisivi, captati dagli organi inquirenti all’interno dell’abitazione dell’imputato, nonché grazie a intercettazioni ambientali eseguite in carcere.

Avverso tale sentenza, con cui la Corte d’Appello di Bologna, in sostanziale conferma della decisione del Tribunale di Reggio Emilia, aveva assolto entrambi gli imputati (Q.N. e Q.E), perché i fatti loro ascritti non costituivano reato, stante la mancanza dell’elemento psicologico, ha quindi proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della repubblica, chiedendone l’annullamento.

 La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata per violazione di legge, con rinvio ad altra Corte di Appello, rilevando che le due sentenze di merito erano sì pervenute all’assoluzione, per giunta con la stessa formula (“perchè il fatto non costituisce reato”), ma sulla base di argomentazioni sensibilmente diverse e nessuna di esse persuasiva.

Il Tribunale e la Corte d’appello assolvevano l’imputato accogliendo, senza sottoporla ad alcun serio vaglio critico, la tesi difensiva, secondo la quale tali comportamenti, nella cultura d’origine dell’imputato, non avrebbero alcuna valenza sessuale, non sarebbero manifestazione di concupiscenza ma esprimerebbero, in forma ludica, solo sentimenti di amore e di orgoglio paterno per il figlio maschio.

 Nel caso di specie, quanto alla presunta scriminante culturale, è necessario sottolineare come la stessa non sia idonea a giustificare la condotta posta in essere dal genitore. Dalla documentazione in atti, infatti, è emerso come la norma culturale invocata era in contrasto con le prescrizioni del codice penale albanese (art. 100 ss) e, come la pratica posta in essere dal genitore, sia diffusa in alcune zone rurali dell’Albania e prevederebbe delle mere carezze e non vere e proprie fellatio, che prescindono e oltrepassano la tradizione stessa.

Trattasi di un comportamento realizzato da un membro appartenente alla cultura di minoranza, che è considerato reato dall’ordinamento giuridico della cultura dominante. Comportamento, dunque, condonato o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura sostenuto ed incoraggiato in determinate situazioni.

L’Autorità giudicante in primo grado esclude il reato sulla scorta di un’i**nterpretazione culturalmente orientata**, nonostante il riconoscimento della natura oggettivamente sessuale degli atti in contestazione; si ritiene che l’intenzionalità della condotta posta in essere dal padre nei confronti del proprio figlio deve essere valutata, e interpretata, alla luce della valenza culturale che quel gesto assume nel **contesto sociale da cui i genitori provenivano**. Sul piano dell’elemento soggettivo, il corretto esame del caso esige un’accurata valutazione della colpevolezza, e nel caso di specie, mancherebbe un elemento aggiuntivo rispetto alla materialità del fatto che induce a pensare che la condotta dell’imputato, nato e cresciuto in un contesto culturale diverso, fosse accompagnata dalla coscienza del carattere oggettivamente sessuale secondo la nostra cultura di riferimento. Per cui, detta condotta integra di regola il reato di violenza sessuale, salva la ricorrenza di circostanze di contorno idonee a provarne l’assenza di qualsiasi stimolo sessuale alla base del comportamento.

Era, pertanto, da escludersi il dolo. Il fattore culturale, infatti, influenzerebbe non solo la coscienza dell’antigiuridicità della condotta, ma anche la comprensione e la consapevolezza del comportamento realizzato e del precetto penale violato nel caso concreto.

La Corte d’Appello, invece, partendo da una nozione soggettivistica di atto sessuale, giungeva ad escludere la stessa sussistenza dell’elemento oggettivo del fatto di “atti sessuali”.

Si badi che, la nozione soggettivistica di atto sessuale predetta, è ormai da tempo respinta dalla dominante giurisprudenza di legittimità: infatti, secondo la giurisprudenza dominante della Cassazione, l’atto è “sessuale” quando è indirizzato verso zone erogene della vittima e risulta idoneo a comprometterne la libera determinazione in ambito sessuale, anche nel caso in cui esso sia stato “ispirato da una finalità diversa da quella a sfondo sessuale”.

Il giudice di appello, ha ritenuto, quindi, che i fatti si tradussero in meri gesti di affetto e orgoglio paterno nei confronti del figlio maschio, assolutamente privi di qualsivoglia implicazione di carattere sessuale, senza alcuna intenzione di violare l’incolumità psico-fisica del figlioletto, rispondenti a tradizioni di zone rurali interne dell’Albania, tradizioni ancestrali che erano riferite all’Autorità Giudicante personalmente dagli imputati e da documentazione difensiva prodotta, mai verificata, secondo le quali, infatti, sarebbe di buon auspicio accarezzare i genitali della prole per garantirne prosperità.

Tali elementi, hanno indotto la Corte di appello ad escludere sia l’elemento soggettivo, sia l’elemento oggettivo, non essendo gli atti diretti in alcun modo a soddisfare il desiderio sessuale nei confronti del minore, in quanto l’atto commesso dall’imputato non ha in sé alcun intrinseco significato sessuale, né alcuna obiettiva attitudine offensiva dell’altrui sfera sessuale, essendo esso una commistione di abitudini del gruppo sociale di appartenenza con una chiara manifestazione ludica, ultra affettiva, e dimostrativa dell’orgoglio per l’unico figlio maschio.

Ma, come rilevato dalla Cassazione, non ricorrendo in tal caso un’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, le numerose carenze motivazionali della sentenza d’appello, denunciate nel ricorso del Procuratore Generale, non potevano essere colmate attingendo all’impianto motivazionale della sentenza di primo grado.

1. I reati culturalmente motivati tra assimilazionismo e relativismo multiculturale.

Dinanzi a tali norme culturali, gli ordinamenti nazionali hanno mostrato di aderire a due opposti modelli: “**assimilazionista** “o “**multiculturalista**”.

Il primo modello, è totalmente insensibile dinanzi alle diversità culturali e d è saldamente ancorato ad un’interpretazione formale del principio di uguaglianza. In breve, non importa a quale cultura il reo dichiara di appartenere, se quella condotta costituisce reato per tutti i cittadini, egli è punibile al pari degli altri.

Di questo modello esiste anche una variante definita “modello assimilazionista discriminatorio”, che eleva la differenza culturale, ad esempio, in grado di giustificare un inasprimento della sanzione.

L’altro modello, quello multiculturale, invece, è volto ad accordare rilevanza, in sede penale, al fattore culturale; si fonda, al contrario, sul riconoscimento di tali diversità e si traduce nella predisposizione di un trattamento giuridico differenziato in ragione dell’appartenenza ad un determinato gruppo etnico.

Si tratta di un modello diffuso nei paesi anglosassoni, quali USA e Inghilterra, dove da tempo si ricorre all’istituto della “*cultural defense*”, che può talvolta anche escludere la responsabilità dell’autore di reati culturali. Si tratta di una tecnica difensiva che valorizza l’appartenenza dell’imputato ad una minoranza culturale.

La dottrina ha solitamente posto l’ordinamento giuridico italiano a metà strada tra i due modelli, evidenziando la presenza sia di norme di carattere multiculturale (ad esempio l’aggravante delle finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, L. 205/1993), sia di fattispecie rispondenti ad un assimilazionismo addirittura discriminatorio (come l’art. 583 bis cp, che punisce qualunque mutilazione genitale femminile in maniera più severa delle lesioni personali dolose gravi e gravissime ex artt. 582 e 583 cp, o la L. 94/2009 che ha trasformato il reato di impiego di minori nell’accattonaggio, usanza tipica di alcuni gruppi rom, da contravvenzione a delitto).

Si può affermare come, oggi nel nostro Paese, esista una sorta di “doppio binario” in ordine alla rilevanza penalistica del fattore culturale. Il trattamento è di favore o di sfavore a seconda del tipo di *res* oggetto di difesa: se in discussione vi sono il bene della vita, dell’integrità fisica, della salute e della libertà personale, i Giudici italiani sono fermi nel non giustificare la condotta di chi agisce violando questi beni fondamentali in nome della propria cultura, ma, anzi, a punirla più severamente.

La Corte di Cassazione ha cercato di fornire talune “coordinate generali” per affrontare i vari casi di reati culturalmente motivati. Infatti, con la recente sent. n. 29613/2018, precedentemente esaminata, la Corte chiarisce quale percorso il giudice penale debba seguire quando si trovi a giudicare di “reati culturalmente orientati o motivati”, mostrando piena consapevolezza della rilevanza acquisita negli ultimi anni dalla categoria, ribadendo che, nella valutazione delle fattispecie delittuose commesse sulla base di una giustificazione culturale, sia necessario un approccio analitico ed esegetico che risenta del “momento storico, del mutamento dei costumi e del sentire sociale, più che di una tralatizia ripetizione di concetti”.

Tuttavia, se le norme penali risentono del contesto cui sono inserite ai fini della loro interpretazione, in questo caso il multiculturalismo, non si può, in un giudizio di bilanciamento tra principi sanciti a livello ordinamentale, introdurre prassi, tradizioni e consuetudini che siano contrarie ai diritti inviolabili dell’uomo: situazioni giuridiche soggettive, di cui al combinato disposto degli **articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale**, che devono essere riconosciute a ciascun individuo, indipendentemente dalla etnia o razza cui appartenga, ed a prescindere dal contesto sociale di provenienza.

Dunque, un rigoroso bilanciamento tutt’altro che semplice nel caso concreto: il diritto del genitore a rispettare leproprie tradizioni culturali, religiose e sociali come se fosse “a casa propria”, e quello del figlio alla propria identità personale e integrità psichica e fisica.

Nessuna forma di rispetto per dette tradizioni del cittadino straniero potrà mai comportare l'abdicazione del sistema penale alla punizione delle condotte aggressive dei diritti fondamentali, quali i “diritti inviolabili dell’uomo e i beni ad essi collegati”, in particolare quando si tratta di tutelare l’integrità psico-fisica del minore. Essi pertanto, costituiscono lo **sbarramento invalicabile** all’attribuzione di una qualunque rilevanza giuridica a qualsiasi prassi o norma di ordinamenti stranieri rispetto ai quali si ponga di fatto la questione del rapporto, di integrazione o di disconoscimento, con quello nazionale.

1. Reato “religiosamente orientato” e rilevanza di attenuanti religiose in giudizio.

Per quanto riguarda il versante religioso, nello specifico, nella sempre più crescente società multiculturale e multiconfessionale odierna, innumerevoli sono i casi in cui l’osservanza di precetti confessionali collide con il rispetto dell’ordinamento penale statale.

Risulta delicato, dunque, il rapporto tra normativa penale, motivo religioso e libertà religiosa stessa: l’ordinamento italiano, in presenza di un contrasto tra comportamento religioso e comando penale, non attribuisce al fedele un diritto incondizionato di professare liberamente la propria fede.

Alla luce del sempre più incalzante pluralismo religioso, numerosi sono stati i casi in cui un dato reato sia stato determinato da motivo o movente religioso (c.d. **reato religiosamente orientato**). Per esso si intende “qualunque fatto che viene vietato giuridicamente sotto minaccia di una pena criminale, ma che viene compiuto in vista di sanzioni o remunerazioni trascendentali, al fine di obbedire ed accattivarsi il favore della potenza sovrumana in un’ottica di subordinazione a tale potenza”.

Si deve tener presente, però, che Il motivo religioso viene escluso quando la religiosità costituisce solo un mascheramento d’una motivazione di altra natura, essendoci quindi un fine secondario da raggiungere tramite l’attuazione della fattispecie principale, oppure quando l’elemento religioso rappresenta solo un pretesto, sussistendo sì l’ideale religioso, ma con un fattore determinante diverso.

Dal punto di vista criminologico, difficoltosa risulta l’identificazione del delinquente per motivi religiosi, proprio in ragione della critica difficoltà di differenziare in maniera lucida ed esatta i casi in cui la credenza religiosa sia sensata o meno. Infatti, costui, nell’infrangere la norma statale è comunque cosciente di contravvenire ad un ordine normativo cui deve obbedienza ma, nonostante ciò, pone ugualmente in essere la fattispecie di reato in nome di ideali che si identificano in un complesso di norme etico-religiose dal valore assoluto.

In nessun sistema giuridico, il motivo religioso può essere assunto come **scriminante** di applicazione generale, in quanto, ad eccezione degli ordinamenti confessionali, legittimare l’atto criminoso per il motivo religioso comporta una subordinazione netta dell’ordinamento giuridico statale.

Contrariamente, il motivo può scriminare legittimamente il reato in determinate singole fattispecie che vengono ricondotte nei limiti previsti dall’art 52 c.p., qualora – quindi – si atteggi come impulso a difendere la propria religione: esempi validi sono l’imposizione della mano sulla bocca del bestemmiatore oppure l’allontanamento del profanatore dal tempio.

Nonostante ciò, in innumerevoli ordinamenti, il motivo religioso assume valore di esimente rispetto a singole e determinate fattispecie di reato: ad esempio, in alcune legislazioni straniere il motivo religioso può giustificare il rifiuto di prestare giuramento. Contro tale posizione è intervenuto il Parlamento Europeo, raccomandando più volte agli stati di respingere simili atteggiamenti di tolleranza o giustificazione, quando il delitto viene commesso in ossequio a convinzioni religiose.

Per quanto riguarda la possibilità della valutazione del motivo religioso, quale **aggravante o attenuante** della pena, il codice penale italiano non menziona espressamente il motivo religioso tra le circostanze aggravanti o attenuanti, dovendosi determinare caso per caso, con un’analisi di fatto, il rilievo della data motivazione quale circostanza del reato. In linea generale, però, è possibile affermare come il motivo religioso assuma rilevanza tendenzialmente positiva, in quanto non riceve una valutazione sfavorevole.

Maggiormente problematica appare la configurabilità *dell’****aggravante del motivo futile****, di cui all’****art. 61 n. 1 cp.*** L’aggravante in questione *“sussiste ogni qualvolta la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno, così lieve e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa” (Cass. Pen. 21/09/2007).*

Infatti*,* si pensi che il motivo religioso “*non è mai abietto o futile ai sensi dell’art 61 n. 1 c.p.: in quanto è espressione sia di una coscienza di valori sia di principi d’ordine superiore, escludendo che possa motivare persone vili o depravate”* (Cass. 8 marzo 1950).

Secondo un’analisi della Suprema Corte, quindi, la futilità non può attribuirsi al movente religioso, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, in quanto nessun atto può dirsi sproporzionato al movente, quando sia esecutivo d’un comando divino.

Di recente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul punto in due diverse occasioni:

**Cass. Pen. Sez. I, n. 51059/2013:** la pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che conferisce rilievo alla cultura d’origine del soggetto autore del reato al fine di escludere la futilità del motivo. In un caso di tentato omicidio, posto in essere da un padre egiziano, di radicata fede islamica, nei confronti della figlia minorenne, accusata di aver avuto rapporti intimi con il fidanzato italiano, di fede religiosa diversa, violando così, ad avviso del reo, la morale familiare (infatti il padre si era sentito disonorato dalla figlia) e i precetti della religione islamica, la Corte concludeva per l’insussistenza dell’aggravante del motivo futile, ritenendo che “per quanto i motivi che hanno mosso l’imputato non siano condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non si possono definire “futili”, non potendosi definire né lieve, tantomeno banale la spinta che ha mosso l’imputato ad agire”.

Così facendo, la sentenza predetta si allinea all’orientamento ormai prevalente assunto dalla giurisprudenza di legittimità in casi simili a quello in commento, il quale postula la necessità che l’accertamento sul motivo che ha spinto il soggetto ad agire sia il più possibile ancorato al caso concreto e alla peculiarità del singolo agente. Tale posizione, assunta negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione, ha permesso, quindi, di conferire rilievo alla cultura del reo e costituisce un’evoluzione rispetto all’interpretazione precedente che utilizzava, al fine della valutazione dell’aggravante in questione, parametri generici ed astratti, come ad esempio il richiamo al “comune modo di sentire”, così come il richiamo alla “coscienza collettiva” o “alla persona di media moralità” o al “sentire della comunità sociale”. Questi parametri di riferimento appaiono poco adatti se riferiti ad una determinazione a delinquere che trae la sua origine da una particolare cultura o religione che fuoriesce dalla coscienza collettiva, come comunemente intesa.

Quindi la giurisprudenza ha deciso di sostituire questi parametri astratti, con altri più concreti, quali le modalità del fatto, il contesto culturale, ambientale, religioso ed etnico del reo.

**Cass. Pen. Sez. I, 25535/2018**: in altro e più recente caso, sempre di tentato omicidio, posto in essere da appartenenti a bande giovanili sudamericane nei confronti di un soggetto appartenente ad altra banda, il Supremo Collegio ha affermato che “la futilità del motivo non è esclusa dall’appartenenza o dalla vicinanza dell’autore del reato a gruppi o comunità, quali le bande giovanili sudamericane, che riconoscono come valori positivi la violenza e l’uso della forza quale forma di affermazione della personalità individuale, e di manifestazione di appartenenza al gruppo”.

Dunque, l’aggravante del motivo futile non dovrebbe sussistere quando la spinta a delinquere sia motivata da istanze culturali o religiose, cioè quando la determinazione delittuosa si radichi in contesti culturali, etnici o religiosi, tali non si possono ritenere, ad esempio, le bande criminali di diversa etnia. Una cosa, infatti, è la cultura che forma e condiziona l’individuo, altra cosa è la sottocultura criminale che non può rilevare giuridicamente.

Di notevole rilevanza, circa il ruolo del motivo religioso e culturale nella commissione del reato, è la **sent. 24084/2017** **Corte Cass. pen.** Essa costituisce una delle ultime e più rilevanti pronunce in tema di scriminante culturale, relativa alla libertà di culto degli appartenenti al sikhismo. La Suprema Corte ha motivato la propria decisione sulla base dell’art. 9 CEDU (libertà di pensiero, di coscienza e di religione).

La Corte è chiamata a giudicare l’imputato, un indiano *sikh*, perchè “portava fuori la propria abitazione senza un giustificato motivo, un coltello della lunghezza complessiva di 18,5 cm, idoneo all’offesa per le sue caratteristiche”. L’imputato, trovato dalla polizia locale in possesso del predetto coltello, si rifiutava di consegnarlo adducendo che il comportamento si conformava ai precetti della sua religione, essendo egli un indiano Sikh, e il porto del coltello trovava tutela nell’art. 19 Costituzione: il coltello *kirpan*, come il turbante, è infatti un simbolo della religione e il porto costituisce adempimento del dovere religioso.

La suprema Corte, nella pronuncia in questione, statuì come il motivo religioso non giustificasse il porto del *kirpan*, fuori dall’abitazione, da parte del fedele *sikh*: in particolar modo, confermarono la sentenza del Tribunale di Mantova motivando come, nel caso di specie, il fattore religioso e culturale non costituisse scriminante del reato previsto dall’art 4 legge n.110/75 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere). Infatti, il pugnale, nonostante il valore simbolico, costituisce un oggetto atto ad offendere.

Come argomentato dalla Corte, in una società multietnica, “la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza di debbono riconoscere. È essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano. La decisione di stabilirsi in una società in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza, ne impone il rispetto, e non è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante”.

Continua la Corte, “nessun ostacolo viene in tal modo posto alla libertà di religione, al libero esercizio del culto e all’osservanza dei riti che non si rivelino contrari al buon costume. Proprio la **libertà religiosa**, garantita dall’articolo 19 invocato, **incontra dei limiti**, stabiliti dalla legislazione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula dell’ordine pubblico». Come osservato dalla stessa Corte Costituzionale nella sent. 63/2016, «tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto, sono senz’altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza».

Nessun credo religioso, quindi, può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere.

Nonostante la scarsa applicazione della tematica nelle aule dei tribunali italiani, questo fenomeno diviene sempre più attuale e diffuso a seguito dell’immigrazione e della globalizzazione che portano a possibili situazioni conflittuali tra diritto e religione.

Il fattore religioso fa emergere, dunque, uno degli *“aspetti più problematici del paradigma multiculturale: quello dei gruppi organizzati disomogenei che sono insediati su di un medesimo territorio”,* portando a rivendicazioni sempre più frequenti dei propri diritti umani e civili, così come di rispetto e considerazione pubblica. Si tratta, quindi, di fattori che, se non adeguatamente assistiti da interventi e attenzioni politico-normative, rischiano di portare a potenti conflitti sociali.

7. Considerazioni finali.

Per concludere, ci si deve domandare: per quale motivo la motivazione culturale dovrebbe giocare a favore dell’imputato-immigrato?

La concessione di un trattamento “benevolo” agli autori di reati culturalmente motivati, il riconoscimento a loro favore di una sorta di *criminal defence* potrebbe, infatti, far sorgere alcune perplessità.

Ci potrebbe essere, prima di tutto, il timore di conferire in tal modo agli autori di siffatti reati, il privilegio di essere sottoposti ad un trattamento diverso, e segnatamente più favorevole, rispetto al resto della popolazione.

Per altro verso, tale diversità di trattamento potrebbe comportare un grave pregiudizio a carico delle vittime (attuali e potenziali) dei RCM, specie considerando che, in numerosi casi, le vittime di tali reati sono soggetti vulnerabili, quali donne o minori. A tali vittime verrebbe, infatti, riconosciuta una tutela contro offese anche gravi a loro beni fondamentali, decisamente ridotta rispetto alla tutela di cui godono le vittime dei corrispondenti reati commessi da cittadini italiani, in spregio al principio di uguaglianza, che dovrebbe invece assicurare pari tutela a tutte le vittime, indipendentemente dalla cultura del loro carnefice. Le potenziali vittime potrebbero addirittura, convincersi del fatto che l’Italia non è un posto dove si può sperare di essere protette da quelle forme di violenza, eventualmente diffuse nei loro paesi d’origine, dalle quali magari erano proprio volute scappare.

Si tratta di perplessità molto gravi. Tuttavia, alcuni ritengono che esse non siano definitivamente ostative al riconoscimento di una *cultural defence*, giacché possono, almeno in parte, essere ridimensionate se solo si considera che:

innanzitutto, il grado di condivisibilità di tali perplessità dipende, in realtà, dal concreto esito processuale; se, infatti, di fronte ad una assoluzione o una punizione estremamente blanda di un *uxoricida* o di uno stupratore, emerge prepotentemente la preoccupazione di non sacrificare, sull’altare del multiculturalismo, la tutela delle vittime, tale preoccupazione si ridimensiona significativamente quando il riconoscimento dell’influenza della cultura d’origine dell’imputato si risolve in una contenuta riduzione della pena.

Per altro verso, compito del giudice penale è di giudicare i singoli, le loro condotte, la loro colpevolezza, e non già i gruppi e le loro culture. Se l’adesione ad una determinata cultura ha effettivamente diminuito il grado di responsabilità dell’imputato, il giudice dovrebbe tenerne conto, a prescindere dal fatto che tale cultura sia “buona” o “cattiva”, ispirata a valori condivisibili o meno.

Infine, occorre considerare che, oltre ai numerosi casi di reati culturalmente motivati, coinvolgenti norme culturali impregnate di mentalità patriarcale e maschilista, ve ne sono altri in cui la condotta culturalmente motivata dell’imputato non è espressione di alcuna prevaricazione sui soggetti vulnerabili: si pensi, ad esempio, ai casi relativi ai reati in materia di sostanze stupefacenti, al reato di porto d’armi in cui si trovano coinvolti i *Sikh* a causa del loro coltellino *kirpan*, ai reati a difesa dell’onore personale, ai fatti di circoncisione maschile, e ad altri casi che non presentano alcuna valenza di discriminazione di genere. L’eventuale generalizzato e aprioristico rifiuto di un’adeguata considerazione della matrice culturale in sede di valutazione dei reati culturalmente motivati – rifiuto fondato sulla preoccupazione di non pregiudicare i diritti delle donne e dei minori – non dovrebbe, pertanto, estendersi indiscriminatamente a tutti i casi in cui l’imputato adduce di aver agito per una motivazione culturale.

Per contro, un cauto e circoscritto riconoscimento benevolo del fattore culturale, per lo meno in presenza di certi presupposti, può risultare equo e doveroso allorché si consideri che, come abbiamo visto sopra, talune norme penali italiane sono – inevitabilmente – impregnate di cultura italiana e, quindi, la loro violazione potrebbe, effettivamente, costituire l’esito di un conflitto normo-culturale irrisolto che rende (almeno provvisoriamente) più difficile all’immigrato il conformarsi alla pretesa dell’ordinamento giuridico.

Il riconoscimento di una sorta di *cultural defense* potrebbe, quindi, in qualche modo compensare la situazione di svantaggio in cui versa l’imputato appartenente, ad una cultura di minoranza, ogni qual volta sia chiamato a rispondere per un fatto, previsto come reato, da una legge in cui si rispecchia la sola cultura di maggioranza.

Bibliografia/sitografia:

* Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici (1966), che all’art. 27 enuncia il principio secondo il quale “*in quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo*”.
* C. GEERTZ, *Interpretazione di culture*, il Mulino, Bologna, 1987
* F. Basile, *ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale
* F. Alicino, *i reati culturalmente motivati fra assimilazionismo e relativismo culturale*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale
* https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2019/06/Basile\_Relazione-DPU-REV-DF.pdf
* <https://www.giurisprudenzapenale.com/2017/05/16/una-recente-sentenza-della-cassazione-in-tema-di-scriminanti-culturali/>
* [https://www.altalex.com/documents/news/2019/03/29/aggravante-del-motivo-futile-e-reati-culturalmente-orientati-nella-giurisprudenza#sdfootnote1sym](https://www.altalex.com/documents/news/2019/03/29/aggravante-del-motivo-futile-e-reati-culturalmente-orientati-nella-giurisprudenza%23sdfootnote1sym)
* <https://www.giurisprudenzapenale.com/2014/02/13/multiculturalismo-e-non-futilita-del-movente-religioso/>
* <https://www.giurisprudenzapenale.com/2017/05/16/una-recente-sentenza-della-cassazione-in-tema-di-scriminanti-culturali/>
* <https://www.lawpluralism.unimib.it/oggetti/630-corte-di-cassazione-italiana-sez-iii-penale-n-53135-2017-31-maggio-2017>
* https://www.lawpluralism.unimib.it/oggetti/580-corte-di-cassazione-italiana-sez-iii-penale-n-29613-18-2-luglio-2018
* <https://www.lawpluralism.unimib.it/oggetti/799-corte-di-cassazione-italiana-sez-i-penale-n-51059-2013-4-dicembre-2013>
* <https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2019/06/Basile_Relazione-DPU-REV-DF.pdf> le principali categorie di reati culturalmente motivati di fabio Basile
* <https://www.avvocatocali.it/reati-culturalmente-orientati-cosa-sono-e-quali-sono-gli-orientamenti-giurisprudenziali/>
* <https://www.diritto.it/obbligatorieta-della-legge-penale-gli-attriti-reati-culturali/>
* <https://d1vbhhqv6ow083.cloudfront.net/contributi/Basile.M_Ultimissime._giusto.pdf>
* <https://www.diritto.it/obbligatorieta-della-legge-penale-gli-attriti-reati-culturali/>
* <https://www.diritto.it/violenza-sessuale-sui-minori-i-reati-culturalmente-motivati-alla-luce-degli-attuali-orientamenti-giurisprudenziali/>
* <https://www.iusinitinere.it/il-reato-religiosamente-orientato-definizione-rilevanza-del-motivo-e-circostanza-del-reato-13645>